



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1414**

Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari

18/12/2022 - 03:17



## **1. DDL S. 1414 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1414  
**XVIII Legislatura**

---

Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari

**Titolo breve:** *Sviluppo piattaforma informatica blockchain*

---

Iter

**14 gennaio 2020:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1414**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Gianpaolo Vallardi** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**Massimiliano Romeo** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giorgio Maria Bergesio** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Ripamonti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Rosellina Sbrana** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Arrigoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luigi Augussori** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Alberto Bagnai** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Claudio Barbaro** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Borghesi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Bossi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luca Briziarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Francesco Bruzzone** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Calderoli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maurizio Campari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimo Candura** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Cristina Cantu'** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Marzia Casolati** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **William De Vecchis** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Antonella Faggi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberta Ferrero** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Sonia Fregolent** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Umberto Fusco** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tony Chike Iwobi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Michelina Lunesu** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Raffaella Fiormaria Marin** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Marti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Enrico Montani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tiziana Nisini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Andrea Ostellari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Kristalia Rachele Papaevangelii** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giuliano Pazzaglini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Emanuele Pellegrini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pasquale Pepe** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simona Pergreffi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cesare Pianasso** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Pillon** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Daisy Pirovano** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pietro Pisani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Mario Pittoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Nadia Pizzol** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefania Pucciarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Erica Rivolta** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianfranco Rufa** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Saponara** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Saviane** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Armando Siri** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Donatella Tesei** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Tosato** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Manuel Vescovi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cristiano Zuliani** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Classificazione TESEO

PRODOTTI AGRICOLI , MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE , TUTELA

## DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , BASI DI DATI

### Articoli

ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1-3), INFORMATICA (Artt.1-3), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2-5), PARERI PARLAMENTARI (Art.2), AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (Art.2), SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE ( SIAN ) (Art.2), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), INFORMAZIONE (Art.5)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mino Taricco \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 14 gennaio 2020) .

### Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 16 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 156 del 16 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1414

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1414

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALLARDI**, **ROMEO**, **BERGESIO**, **RIPAMONTI**, **SBRANA**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAPAEVANGELIU**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2019

Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari

Onorevoli Senatori. - La tecnologia *blockchain* (letteralmente « catena di blocchi ») costituisce una novità e un'opportunità legata al mondo delle « criptovalute », ma applicabile altresì a numerosi altri contesti. Diverse sono le applicazioni che stanno nascendo, e che consentono di svolgere transazioni tra soggetti, finalizzate alla certificazione o all'attestazione di documenti e di processi, fino alla tracciatura o all'affidabilità di una filiera. Se è vero che tali obiettivi possono essere conseguiti anche con tecnologie « più semplici », non vi è dubbio che la *blockchain* rappresenta un ulteriore e più sofisticato livello di evoluzione, in quanto riunisce in sé molte delle diverse tecnologie già esistenti (come *internet*, *database* distribuiti, firma digitale) per dar luogo a qualcosa di diverso, vale a dire un registro sicuro, distribuito, totalmente in chiaro, di transazioni incancellabili, interrogabile e verificabile da chiunque e sempre, basato su codice sorgente aperto (*open source*), che può essere eseguito e verificato anche da soggetti esterni che vogliano partecipare alla *blockchain*. Le voci del registro sono ordinate in « pagine » (dette blocchi), concatenate in ordine cronologico, la cui integrità è garantita mediante sistemi crittografici e la cui gestione è affidata a una rete di « nodi », ognuno dei quali possiede una copia privata del sistema. Ogni nodo aggiorna la sua copia ogni volta che si crea una nuova transazione (un nuovo nodo) nel sistema, sulla base di un protocollo condiviso e sicuro, in modo da garantire l'integrità di tutte le informazioni. Una *blockchain* può essere aperta o chiusa, a seconda che la partecipazione allo sviluppo della piattaforma attraverso la creazione di nuovi nodi sia libero oppure riservato, anche se la sua « filosofia » caratteristica è quella di consentire sempre l'ingresso di nuovi partecipanti che, ampliando e consolidando l'infrastruttura, ne aumentano anche l'efficienza e l'affidabilità.

Da un punto di vista legislativo, l'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo volto a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi. In precedenza il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, aveva già assegnato 100 milioni di euro per lo sviluppo del *wi-fi* e delle tecnologie emergenti (intelligenza artificiale, *blockchain*, *internet delle cose*) a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le

delibere CIPE n. 65 del 6 agosto 2015, n. 71 del 7 agosto 2017 e n. 105 del 22 dicembre 2017 relative al piano banda ultra larga.

Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, definisce le « tecnologie basate su registri distribuiti » (*blockchain*) come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architettrualmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

L'Italia ha aderito il 27 settembre 2018 alla *European Blockchain Partnership Initiative*, promossa dalla Commissione europea con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia *blockchain* per lo sviluppo di servizi pubblici digitali, ed il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il 28 settembre 2018 un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 30 componenti del gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e *blockchain*. La finalità è quella di elaborare una strategia nazionale per tecnologie basate su registri distribuiti (*distributed ledger technologies*, DLT) e la *blockchain*. L'Italia ha inoltre sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della *blockchain* nell'ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo). Pochi giorni dopo, il 18 dicembre, è stato infine pubblicato il primo Libro Bianco del Comitato europeo di normazione elettrotecnica, l'ente di standardizzazione europeo (CEN/CENELEC) sulla *blockchain* ed i registri distribuiti. La pubblicazione, realizzata sotto il coordinamento dell' Agenzia per l'Italia digitale (AGID), ha l'obiettivo di identificare i requisiti per l'implementazione di servizi basati su registri distribuiti, a testimonianza dell'importanza che ha assunto ormai la tematica della *blockchain*.

La *blockchain* si caratterizza per quattro aspetti fondamentali: decentralizzazione, trasparenza, sicurezza e immutabilità. La *blockchain* può dare risposte innovative e aprire una prospettiva che la mette al servizio della catena di fornitura (*supply chain*) del settore agroalimentare, per disporre di nuovi strumenti in grado di garantire la migliore tracciabilità dei prodotti agroalimentari nella prospettiva di assicurare nuovi livelli di sicurezza alimentare. Il vero tema è quello di stabilire una situazione di fiducia, di affidabilità, che dia chiare garanzie a tutti gli attori della filiera in merito alla qualità del lavoro svolto e al rispetto delle regole e dei diritti di tutte le imprese e di tutti coloro che direttamente e indirettamente lavorano in questa filiera.

Questa metodologia operativa è stata già sperimentata con ottimi risultati nell'ambito della filiera del pesce nel Regno Unito. L'approccio *blockchain* parte dal lavoro dei pescatori che attraverso un semplice SMS attivano il percorso della filiera già nel momento in cui il pesce viene portato a terra. L'SMS attiva il primo livello di identificazione che viene subito trasferito all'industria di trasformazione o alla distribuzione come primo elemento di identificazione comune. Tutti i movimenti successivi di questa partita di pesce vengono a loro volta registrati su una piattaforma comune basata sulla *blockchain* e contribuiscono ad arricchire il patrimonio di informazioni su quanto è avvenuto e su chi ha svolto le varie attività (trasporto, trasformazione, confezionamento, vendita, e così via). Un altro esempio, più vicino a noi, è quello della tracciabilità del vino, dalla vite alla bottiglia. Le cantine pioniere provengono da quattro aree produttive d'eccellenza a copertura anche delle diversità dei vini italiani: dai rossi piemontesi, alle bollicine della Franciacorta, dai vini toscani fino a quelli pugliesi. Già ora la tracciabilità avviene attraverso la scansione di un codice QR posto direttamente sull'etichetta, così i consumatori possono conoscere la storia del vino, dal grappolo d'uva alla bottiglia, prima di comprarlo e stapparlo. Incorporando questa e altre tecnologie già esistenti all'interno del più ampio sistema della *blockchain* saranno disponibili informazioni specifiche e certificate sulle caratteristiche e sui processi di produzione con l'obiettivo di permettere ai consumatori una scelta d'acquisto veramente consapevole e completamente trasparente.

I principali soggetti che dovranno essere coinvolti all'interno della piattaforma *blockchain*, oltre a coloro che gestiscono e assicurano il funzionamento dell'infrastruttura informatica o che contribuiscono al suo sviluppo attraverso la creazione di nuovi « nodi », sono tutti gli operatori



economici della filiera agroalimentare (produttori, trasformatori e distributori), che dovranno inserire e aggiornare le informazioni relative ai loro prodotti, e i consumatori, singoli o associati, o altri soggetti comunque interessati, che potranno consultare le informazioni in questione.

La tematica è di stretta attualità e anche le amministrazioni regionali stanno già iniziando a sentire la necessità di regolamentare tale questione con particolare riferimento alla filiera agroalimentare.

La *blockchain* garantirà l'autenticità delle certificazioni a dimostrazione che la tecnologia non serve solo alle transazioni finanziarie ma permette scambi rapidi per qualunque tipo di informazione.

Un'operazione che può aiutare a creare fiducia nelle transazioni commerciali, soprattutto per quelle che richiedono diversi passaggi. La *blockchain* può svolgere un ruolo di assoluta preminenza come piattaforma per progetti che consentano di tutelare il *Made in Italy* e il valore delle produzioni contro frodi e contraffazioni. Essa inoltre ha il pregio di consentire configurazioni estremamente flessibili, potendo immaginarsi una piattaforma sia di tipo pubblico che privato, più o meno ampia e complessa in rapporto agli obiettivi e alle esigenze dei diversi settori agroalimentari.

Questo disegno di legge nasce dunque dall'idea che la *blockchain*, nel comparto agroalimentare, potrebbe rendere più facile per il consumatore rintracciare la provenienza degli alimenti e fornire dati accessibili e disponibili a tutti, quali quelli relativi alla tracciabilità dei prodotti alimentari prima di essere serviti sulla tavola. Un'agricoltura *blockchain* vuole tendere a semplificare ogni fase dell'informazione sulla coltivazione e sulla distribuzione dei prodotti agroalimentari, offrendo sia ai produttori che ai consumatori una « unica fonte » di dati.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, volta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e imm modificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'AGID e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tale scelta è motivata dall'esigenza di dover creare *ex novo* l'infrastruttura di base della piattaforma, sia *hardware* che *software*, in modo da offrire ai soggetti interessati un sistema già funzionante e dunque attraente, in grado di favorire la diffusione di questa tecnologia. Non si tratta però di un sistema chiuso, ma aperto all'ingresso di altri operatori che possano apportare le risorse tecnologiche necessarie per la creazione di nuovi « nodi » della rete e quindi per l'ampliamento della stessa.

A tal fine, l'articolo 3 prevede che possano contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche.

Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti.

Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain*, ai fini della consultazione delle

informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili, tra i quali un'apposita sezione del sito *web* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e applicazioni per dispositivi mobili. Il controllo è demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 4 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 prevede che i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale, per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, mediante utilizzo del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

L'articolo 7 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge promuove e sostiene la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale *open source blockchain*, di seguito denominata « piattaforma », finalizzata alla creazione di registri digitali pubblici e gratuiti di tracciabilità basati su banche dati distribuite e interconnesse, condivise, inalterabili e imm modificabili, in grado di garantire forme estese di trasparenza e di controllo, in autonomia, delle transazioni, nonché di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni e delle aziende agroalimentari.

2. La piattaforma è destinata, in particolare, a fornire servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari, al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine e alla provenienza, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, attraverso l'intera filiera produttiva, assicurando la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.

### Art. 2.

#### *(Caratteristiche e realizzazione della piattaforma )*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per sviluppare una tecnologia basata su un sistema crittografico sicuro, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione:

- a) dei requisiti e dei livelli di prestazione tecnica, di sicurezza, di affidabilità e di accessibilità della piattaforma;
- b) dei presupposti tecnici e organizzativi necessari alla realizzazione della stessa nonché delle modalità

di raccolta, memorizzazione e consultazione delle informazioni;

c) delle modalità di adesione alla piattaforma da parte di nuovi soggetti, anche mediante proprie risorse informatiche;

d) delle specifiche tecniche per l'applicazione della piattaforma ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2;

e) dell'interfaccia e delle modalità di interconnessione tra la piattaforma, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto esistenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida la realizzazione e la gestione della piattaforma mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3.

*(Sviluppo, adesione e consultazione della piattaforma)*

1. Possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma tutti i soggetti pubblici e privati interessati, dotati delle risorse informatiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 2.

2. Possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari indicati all'articolo 1, comma 2, tutti gli attori della filiera agroalimentare, definiti come gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2.

L'adesione avviene in forma libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine e di provenienza delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione nelle aziende agricole, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

3. Possono accedere alla piattaforma, ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i consumatori, singoli e associati, nonché tutti gli altri soggetti interessati. A tal fine, sono resi pubblicamente e gratuitamente disponibili idonei strumenti di comunicazione, tra i quali un'apposita sezione del sito *web* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché applicazioni per dispositivi mobili.

4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controlla il rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 2 da parte di coloro che contribuiscono allo sviluppo, accedono e consultano la piattaforma.

Art. 4.

*(Contributi)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari attraverso l'erogazione, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 interessati a partecipare alla piattaforma, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte della piattaforma medesima. A tal fine ogni anno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposito decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) stabilisce la dotazione tecnica ammessa al contributo;

- b) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 6, l'entità del contributo;
- c) stabilisce le modalità per la concessione del contributo, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i casi di revoca e decadenza.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari nonché alla verifica dell'effettivo utilizzo dei contributi erogati, trasmettendo annualmente un'apposita relazione al Parlamento.

3. I contributi erogati sono cumulabili con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali. Essi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5.

*(Campagne di promozione e comunicazione istituzionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere la conoscenza, l'utilizzo e l'adesione alla piattaforma, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione tra i consumatori e tra gli attori della filiera agroalimentare, per i servizi di tracciabilità e di rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.000.000 di euro per l'anno 2020, e degli articoli 4 e 5, valutati rispettivamente in 1.000.000 di euro e in 100.000 euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1414  
**XVIII Legislatura**

---

Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari

**Titolo breve:** *Sviluppo piattaforma informatica blockchain*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 92 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2020

[N. 179 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 186 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**



# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REDIGENTE

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice [FATTORI](#) (Misto), a cui replica il senatore [TARICCO](#) (PD), il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccogliabile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1414) VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immutabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano**  
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omissso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filiera etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.

Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FIBP-UDC) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice [ABATE](#) (M5S) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice [FATTORI](#) (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21ª riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce



presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECCOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### **NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200**

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodríguez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti; considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le private con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costituente della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costituente di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costituente per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.





# 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 179**  
**MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI  
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1414 (SVILUPPO  
PIATTAFORMA INFORMATICA BLOCKCHAIN)*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 186**  
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE  
AGROMECCANICI E AGRICOLTORI ITALIANI - CAI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,  
IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1414 (SVILUPPO PIATTAFORMA INFORMATICA  
BLOCKCHAIN)*

